

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 16/01/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2012, n. 2798

Programma di investimenti Acquedotto Pugliese SpA 2012-2017. Finanziamento Banca Europea per gli Investimenti: garanzia fideiussoria ai sensi della L.R. n. 38 del 10 dicembre 2012 - Approvazione schemi di contratto e convenzione.

Assente l'Assessore al Bilancio, Avv. Michele PELILLO sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Controlli, confermata dal Direttore a.i. dell'Area Finanza e Controlli riferisce quanto segue l'Ass.Amati:

La Regione Puglia dal 2011 è azionista unico della Società Acquedotto Pugliese SpA, concessionaria fino al 2018 del servizio idrico integrato sul territorio regionale.

La Società sino al 2018, è pertanto impegnata in un programma di investimenti - in parte finanziato con risorse a valere su fondi FESR 2007/2013 e su fondi FAS, in parte con risorse proprie; il programma di investimenti ha la propria matrice nel Piano d'Ambito 2010-2018 (PdA) attualmente vigente, approvato dall'assemblea dei Sindaci pugliesi nell'ottobre 2009, e trasfuso nel piano industriale di AQP, che stabilisce gli obiettivi da conseguire per un'ottimale gestione sia dal punto di vista tecnico sia economico. Al fine di assicurare la realizzazione del suddetto programma, nella seduta del 30 novembre 2012 il Consiglio Regionale - sulla base di apposita Comunicazione "Richiesta garanzia fideiussoria da parte di Acquedotto Pugliese SpA - accensione mutuo Banca Europea per gli Investimenti (2012-2017)" resa dall'Assessore al Bilancio alla Giunta in data 7 novembre 2012 - ha approvato apposita Legge Regionale n. 38 del 10/12/2012, pubblicata sul BURP n. 179 del 11/12/2012 recante "Garanzia regionale a favore della Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto pugliese S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato - articolo 32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28" con la quale, la Regione Puglia costituisce garanzia fideiussoria sussidiaria, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie di Acquedotto pugliese S.p.A. nei confronti della Banca europea degli investimenti in relazione alla contrazione di un mutuo di importo pari a euro 150 milioni.

La garanzia della Regione Puglia è concessa fino all'importo massimo di euro 172,5 milioni calcolato in misura pari al 115 per cento dell'importo in linea capitale di Euro 150 milioni e costituisce il limite massimo del rischio dell'operazione in relazione al quale è posta la copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 28/2001.

Alla copertura del rischio di escussione della garanzia da parte dell'Istituto beneficiario della garanzia stessa si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo, nell'ambito della UPB di nuova istituzione 06.02.07 denominata "Fondi per prestazione di garanzie finanziarie", del capitolo di spesa 1181000 denominato "Escussione da parte della Banca europea degli investimenti della garanzia prestata a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. su contratto di mutuo di euro 150 milioni" con uno

stanziamento, per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 172,5 milioni. In parte entrata del bilancio di previsione autonomo, per effetto della contestuale e corrispondente origine della ragione di credito nei confronti di Acquedotto pugliese S.p.A. in caso di escussione della garanzia, nell'ambito della UPB di nuova istituzione 04.02.04 denominata "Recuperi da escussione garanzie finanziarie", viene istituito il capitolo di entrata 4111111 denominato "Recupero da Acquedotto pugliese S.p.A. di somme versate da Regione Puglia alla Banca europea degli investimenti per escussione garanzia concessa su contratto di mutuo di euro 150 milioni" con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2012 in termini di competenza e cassa di euro 172,5 milioni. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria dei predetti capitoli sarà commisurata al residuo ammontare degli impegni finanziari cui è soggetta la Regione in dipendenza della garanzia prestata.

Al fine di costituire un fondo di garanzia a copertura del rischio assunto dalla Regione Puglia a fronte della fideiussione concessa nell'interesse di Acquedotto pugliese S.p.A., valutato nella misura del 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 1, è istituito nel bilancio di previsione autonomo, nell'ambito della UPB di nuova istituzione 06.02.08 denominata "Fondi per copertura rischi su garanzie", il capitolo di spesa 1181010 denominato "Fondo per copertura rischi su garanzia prestata a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. su contratto di mutuo di euro 150 milioni" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa di euro 34,5 milioni. Alla copertura della predetta spesa si provvede con l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo, nell'ambito della UPB 1.2.1., del capitolo di entrata 1011089 denominato "Compartecipazione all'IVA non sanitaria anni 2010 e 2011 (articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2012 in termini di competenza e cassa di euro 34,5 milioni. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria del predetto capitolo di spesa sarà rapportata al residuo ammontare degli impegni finanziari cui è soggetta la Regione in caso di escussione della garanzia, in ragione della entità del rischio. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da comunicarsi al Consiglio regionale entro il termine di dieci giorni dalla data di adozione, delibera l'eventuale variazione dell'entità del rischio e adotta la conseguente variazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Nel quadro normativo sopra riportato si rende ora necessario procedere all'approvazione degli schemi di atti convenzionali che regoleranno i rapporti tra Regione Puglia e Acquedotto Pugliese SpA nonché quelli tra Regione Puglia e Banca Europea per gli Investimenti.

Gli atti in parola che, allegati, fanno parte integrante del presente provvedimento, sono stati oggetto di specifici incontri tecnici ed approfondimenti tra rappresentanti dei Servizi facenti capo all'Area Finanza e Controlli, della Società Acquedotto Pugliese e della stessa BEI.

Relativamente alle attività di informazione, monitoraggio e controllo degli adempimenti indicati nelle stesse convenzioni, si propone che queste siano curate dal Servizio Controlli, Ufficio Partecipate, per quanto di competenza, e dal Servizio Risorse Naturali, cui sono riferibili, ratione materiae, connesse attribuzioni di competenza.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera g) e k) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la relazione dell'Assessore relatore, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto:

- di prendere atto dei contenuti della normativa "Garanzia regionale a favore della Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto pugliese S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato articolo 32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28" approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30 novembre 2012;
- di approvare gli schemi di Convenzione e di Contratto allegati sub A) e sub B) al presente provvedimento:
- tra Regione Puglia e Acquedotto Pugliese SpA relativamente alla regolamentazione dei rapporti tra le parti con riferimento alla prestazione di garanzia fideiussoria da parte della Regione alla BEI nell'interesse di Acquedotto Pugliese SpA;
- tra Regione Puglia e Banca Europea per gli Investimenti per la regolamentazione dei rapporti tra le parti con riferimento alla concessione di garanzia fideiussoria a favore della stessa BEI nell'interesse di Acquedotto Pugliese SpA;
- di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, in qualità di legale rappresentante, ovvero ad Assessore dallo stesso Presidente delegato, a sottoscrivere i suddetti atti;
- di dare mandato al Servizio Controlli Ufficio Società partecipate, agenzie regionali ed altri organismi, per quanto di competenza, ed al Servizio Risorse Naturali Ufficio Utilizzazione risorse idriche, cui sono riferibili, ratione materiae, connesse attribuzioni, per le attività di informazione, monitoraggio e controllo degli adempimenti indicati nei su indicati schemi di Convenzione e Contratto;
- di stabilire che eventuali spese derivanti dalla stipula della suddetta Convenzione e del suddetto Contratto saranno a carico di Acquedotto Pugliese SpA;
- di demandare al Servizio Affari Generali la cura di ogni necessario adempimento propedeutico e connesso alla stipulazione del contratto fra Regione Puglia e Banca Europea degli Investimenti;
- di pubblicare la presente sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola